

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Oggetto: D.P.R. n. 203/1988.

Annullamento del decreto n. 2252/2006 e ulteriore modifica dell'autorizzazione alle emissioni di fumi in atmosfera di cui alla DGR n. 4106/2000, come già modificata con il decreto n. 536/2005. Società SERVOLA S.P.A..

SERVIZIO TUTELA DA INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E AMBIENTALE

IL DIRETTORE

VISTO il D.P.R. 24/05/1988, n. 203 di attuazione delle direttive C.E.E. numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16/04/1987, n. 183;

VISTO il D.P.C.M. 21/07/1989 con il quale è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'art. 9 della Legge 08/07/1986 n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. 24/05/1988, n. 203, come successivamente modificato con il D.P.R. 25 luglio 1991;

VISTO il D.M. 12 luglio 1990 con il quale sono state stabilite le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e sono stati fissati i valori minimi e massimi di emissione;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 4106 del 28/12/2000, con la quale sono state autorizzate, in via definitiva, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 203/88, le emissioni in atmosfera relativamente all'impianto siderurgico, sito in Comune di TRIESTE, via di Servola 1, della Società SERVOLA S.P.A. con sede legale in Comune di TRIESTE, via di Servola, 1;

VISTA la nota prot. n. 8254/GEN-IV-1-A dd. 22/02/2005, con la quale l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", in relazione ai risultati delle analisi effettuate dall'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Trieste, ha chiesto alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici di integrare l'autorizzazione già rilasciata ai sensi del D.P.R. 203/88, imponendo, per quanto attiene l'emissione di diossine, il rispetto del limite di 0,4 ng TE/m³, previsto dalla Decisione CEE/CEEA/CECA n. 259 dd. 19/02/2004 con l'obbligo del monitoraggio mensile per i primi due anni (2005-2006) ed individuando i provvedimenti da adottare in caso di superamento del limite sopraccitato;